



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 2021

Disposizioni concernenti l'applicazione della pena pecuniaria e il sequestro di beni per i reati di cui agli articoli 423 e 423-*bis* del codice penale nonché l'utilizzo di mezzi di sorveglianza militari per l'identificazione dei colpevoli ed il monitoraggio dei siti

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Ogni estate assistiamo al triste spettacolo degli incendi, spesso riconducibili all'opera di ecomafie o di piromani, o comunque di matrice dolosa. Vengono in tal modo devastati migliaia di ettari del nostro patrimonio boschivo, con gravi conseguenze in materia di desertificazione e dissesto idrogeologico, vengono distrutti beni materiali di grande valenza storica ed economica e, quel che è peggio, si mette a rischio la vita degli animali e, financo, quella dell'uomo.

Tali ipotesi delittuose sono, allo stato, sanzionate dagli articoli 423 e seguenti del codice penale, con specifico riferimento ai delitti di incendio (articolo 423) e di incendio boschivo (articolo 423-bis), ma appare di tutta evidenza l'indifferibilità di una riforma che sappia incidere più efficacemente sulle dinamiche criminali in parola, fungendo, da un lato, da serio deterrente per i piromani ed i loro complici e reprimendo, dall'altro, con maggiore rigore tali azioni delittuose.

Ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana si vuole, perciò, sottoporre al senato della Repubblica e alla Camera dei deputati il presente disegno di legge, che reca disposizioni concernenti la confisca dei patrimoni e l'utilizzo di mezzi di sorveglianza militare, importanti mezzi da affiancare a tutti gli altri strumenti ad oggi a di-

sposizione dalle regioni, nell'ambito della lotta ai reati in parola.

Constatata, infatti, la scarsa efficacia, tanto in termini preventivi che repressivi, della legislazione vigente (incapace di porre fine alla preoccupante *escalation* di episodi incendiari) e considerato, altresì, che chi volutamente provoca un incendio è pienamente consapevole di poter causare danni gravissimi - non ultimo, mettendo a rischio la vita anche di coloro i quali sono chiamati a svolgere l'azione di contenimento e spegnimento del fuoco -, l'articolo 1 del presente disegno di legge intende introdurre una pena pecuniaria per i delitti previsti e puniti dagli articoli 423 e 423-bis del codice penale, nonché il sequestro dei beni dei responsabili e dei loro complici.

L'articolo 2 prevede invece la possibilità per le regioni di stipulare un accordo con le competenti autorità statali, al fine di consentire un migliore monitoraggio del territorio e l'identificazione dei responsabili di tali condotte criminose, attraverso l'utilizzo della sorveglianza satellitare o di velivoli a pilotaggio remoto. Tale soluzione, favorendo un'effettiva, immediata ed efficace individuazione dei possibili piromani, avrebbe certamente un importantissimo effetto dissuasivo nei confronti di chi fosse intenzionato ad appiccare un incendio, specie se affiancata da una mirata campagna informativa.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 mira ad introdurre nuove sanzioni, di carattere pecuniario, per i delitti previsti e puniti dagli articoli 423 e 423-*bis* del codice penale.

L'articolo 2 è volto esclusivamente ad introdurre la possibilità per le regioni di sottoscrivere con il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero della giustizia, appositi protocolli d'intesa volti alla realizzazione della sorveglianza delle zone minacciate dal rischio dei reati ambientali di cui all'articolo 1, mediante l'utilizzo di velivoli militari a pilotaggio remoto (cosiddetti droni) e altre idonee tecnologie militari. Per quanto attiene a questo secondo profilo, il presente disegno di legge si limita, dunque, a prevedere la possibilità per le suddette amministrazioni statali di procedere alla stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni regionali, demandando a quella specifica sede ogni dettaglio, inclusa l'individuazione delle aree da sorvegliare, delle tecnologie da impiegare ed il computo dei costi legati all'attività di sorveglianza di volta in volta delineata.

A tal fine, ai sensi della direttiva applicativa del Capo di stato maggiore della Difesa relativa alle « Tabelle di onerosità dei sistemi terrestri, aerei e navali per i concorsi della Difesa in favore di soggetti pubblici e privati » (SMD-L-029) i velivoli a pilotaggio remoto utilizzabili a tal fine sono individuabili negli RQ-1B (predator) e gli MQ-9 (predator B). Ai sensi della medesima direttiva, quando i suddetti droni sono impiegati in attività prestate in favore di amministrazioni ed enti pubblici, il costo per ora di volo è da computarsi rispettivamente in euro 2.121,29 e 3.252,40. Il numero di ore di volo necessarie sarà invece determinato in funzione della vastità delle singole aree da sorvegliare, della frequenza con la quale si intenderà disporre l'attività di sorvolo/sorveglianza e dalla distanza tra l'aeroporto militare di Amendola (FG) - unico aeroporto militare ove sono di stanza i velivoli in oggetto - e le aree boschive oggetto di sorvolo. Nell'ambito del quadro appena descritto, l'esatta individuazione dei costi sarà effettuata in sede di stipula del singolo protocollo d'intesa, così come l'individuazione della copertura, da effettuare con fondi reperibili nell'ambito delle disponibilità finanziarie del bilancio della singola regione firmataria del protocollo d'intesa e/o nell'ambito delle disponibilità finanziarie del bilancio dello Stato.

Dall'approvazione del presente disegno di legge non derivano dunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Pena pecuniaria e sequestro di beni)

1. Nel caso di condanna per il delitto previsto dall'articolo 423 del codice penale, il colpevole è condannato anche al pagamento della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Nel caso di condanna per il delitto previsto dall'articolo 423-*bis* del codice penale, il colpevole è condannato anche al pagamento della multa da 20.000 euro a 60.000 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno incendiato.

3. Il giudice, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 nonché delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale e nei limiti dallo stesso previsti, dispone il sequestro dei beni.

Art. 2.

(Utilizzo di mezzi di sorveglianza militari)

1. Il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero della giustizia, promuove la sottoscrizione con le regioni di appositi protocolli d'intesa volti alla realizzazione della sorveglianza delle zone minacciate dal rischio dei reati ambientali di cui all'articolo 1 mediante l'utilizzo di velivoli militari a pilotaggio remoto, sistemi satellitari e altre idonee tecnologie militari. Nei protocolli d'intesa di cui al presente comma è specificato il periodo di tempo durante il quale è realizzata l'attività di sorveglianza volta alla preven-

zione degli incendi e all'individuazione dei responsabili dei reati ambientali.

2. Al di fuori delle finalità e del periodo temporale indicato con i protocolli di cui al comma 1, le informazioni acquisite non sono ammesse come prova, salvo che il fatto costituisca uno dei reati previsti dal capo I del titolo XII del libro secondo del codice penale.

€ 1,00